PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Tutela degli Utenti e dei Consumatori (OTUC) dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma – Art. 11 L. R. 9 luglio 1998, n. 26.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con Decreto n. 88 del 12.05.2026 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: Approvazione Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Tutela degli Utenti e dei Consumatori (OTUC) dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma – Art. 11 L. R. 9 luglio 1998, n. 26;

Visti:

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*" e, in particolare, l'art. 42 rubricato "*Attribuzioni dei consigli*", che al comma 2 individua gli atti fondamentali di competenza del Consiglio, ivi inclusi "*gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi"*(lett. a);

la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*";

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22.12.2014 e, nello specifico, l'art. 18 recante "*Attribuzioni del Consiglio*", il quale elenca le competenze fondamentali del Consiglio, tra le quali, quella prevista dalla lett. b) ovvero "*approvare, a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti - salvo il caso di cui all'art. 22, comma 4, lettera b) - nonché i criteri generali e gli indirizzi sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";*

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 55 del 29/12/2025 recante "Approvazione definitiva con Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei Lavori 2026 – Approvazione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026-2028";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 56 del 29/12/2025 recante "Approvazione Bilancio di Previsione 2026-2028 e relativi allegati ai sensi dell'art.162, comma 1, del TUEL";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n.1 del 30/01/2026 recante "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2026-2028-Art.169 del T.U.E.L. e art.18, comma 3, lett. b) dello Statuto-Approvazione";

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 41 del 31/03/2026 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2026-2028";

il vigente Piano Strategico metropolitano;

Visti, altresì:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 rubricato "*Norme in materia ambientale*" e, in particolare, il Titolo II disciplinante il servizio idrico integrato;

- la L.R. n. 6 del 22/01/1996 recante *"Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36*" che, al fine di garantire la gestione unitaria dei servizi idrici integrati, ha individuato gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) della Regione Lazio, ivi incluso quello denominato ATO 2 Lazio Centrale - Roma;

- la Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli enti locali ricadenti nell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma, sottoscritta dai Comuni e dalle Province dell'ATO 2 in data 9 luglio 1997 e, nello specifico, l'articolo 7 rubricato "*Ente locale responsabile del coordinamento*", secondo cui la Provincia di Roma, ora Città metropolitana di Roma Capitale, è l'ente locale responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla Convenzione medesima, nonché gli artt. 9 e 10 afferenti la costituzione della Segreteria Tecnico Operativa (STO) dell'ATO2;

- la L.R. 9 luglio 1998, n. 26 e, in particolare, l'art. 8 afferente l'istituzione della figura del "*Garante regionale del servizio idrico integrato",* che svolge, in piena autonomia ed indipendenza di giudizio, attività di analisi e valutazione della qualità dei servizi forniti negli ambiti territoriali ottimali, formula proposte ed assume iniziative a tutela e garanzia degli interessi degli utenti; l'art. 10 dedicato alla "*Consulta degli utenti e dei consumatori",* composta dai rappresentanti delle formazioni associative degli utenti riconosciute dal comitato regionale utenti e consumatori di cui alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 44, presieduta dal Garante, e l'art. 11 recante "*Iniziative a garanzia e tutela degli utenti negli ambiti territoriali ottimali";*

Atteso che il citato articolo 11 della L.R. 26/1998 prevede l'istituzione di appositi organismi negli ambiti territoriali ottimali, come di seguito specificato:

"*Nei singoli ambiti territoriali ottimali vengono istituiti dalle province che svolgono le funzioni di coordinamento d'ambito appositi organismi di tutela degli utenti e dei consumatori* (comma 1);

Gli organismi di cui al comma 1 esaminano e verificano tutti i reclami e le segnalazioni degli utenti che non risultano soddisfatte dalle iniziative assunte o dalle risposte fornite dai soggetti gestori e propongono alla provincia ed ai soggetti gestori le necessarie iniziative a tutela degli interessi degli utenti (comma 2);

Gli stessi organismi forniscono, inoltre, alla consulta degli utenti e dei consumatori, di cui all'articolo 10, informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze e sulle segnalazioni degli utenti, singoli o associati in ordine alle modalità di erogazione del servizio (comma 3);

Preso atto che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1180/36 del 3 ottobre 2007, in ottemperanza a quanto disposto dal richiamato art. 11 della L.R. n. 26/1998, è stata approvata la costituzione dell'Organismo di Tutela degli Utenti e dei Consumatori dell'ATO 2 Lazio Centrale – Roma, unitamente alle linee guida del Regolamento di funzionamento dell'OTUC medesimo;

Considerato che, stanti le modifiche normative intervenute dalla data di costituzione del predetto Organismo ad oggi, è necessario procedere all'aggiornamento dello stesso al fine di renderlo maggiormente operativo, a tutela degli utenti del Servizio Idrico Integrato;

Ritenuto, pertanto, di approvare il nuovo Regolamento dell'Organismo di Tutela degli Utenti e dei Consumatori dell'ATO 2 Lazio Centrale – Roma, composto dai Rappresentanti delle Associazioni riconosciute presenti nella Consulta degli Utenti e dei Consumatori, di cui all'art. 10 della L.R. 9 luglio 1998, n. 26, il quale disciplina le funzioni dell'organismo *de quo*, gli organi che ne fanno parte, le modalità di convocazione delle sedute, l'organizzazione dei lavori e tutto ciò che ne consegue;

Dato atto che la L.R. Legge Regionale 26/1998 pone in capo alle province la competenza relativa agli OTUC, purtuttavia, trattandosi di attività riferite al Servizio Idrico Integrato, risulta necessario il coinvolgimento della Segreteria Tecnico Operativa dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Lazio Centrale Roma**,** di cui all'art. 9 della Convenzione di Cooperazione innanzi citata, la quale si avvale del supporto logistico, strumentale, tecnico, amministrativo legale e contabile-finanziario di questa Amministrazione, secondo quanto disposto dall'art. 7 del Regolamento di funzionamento della STO medesima;

Atteso che per il supporto alle attività della STO, come sopra esplicitato, sono state sottoscritte apposite Convenzioni tra la Città metropolitana di Roma Capitale e la Segreteria Tecnica medesima, da ultimo quella sottoscritta in data 12.01.2026;

Richiamati:

- l'art. 10 delle Disposizioni sulla legge in generale preliminari al codice civile secondo cui "*Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto*";
- la Circolare del Segretario Generale, prot. n. 0000024 del 16.05.2022 avente ad oggetto "*Chiarimenti sul regime di pubblicazione e di esecutività delle deliberazioni e sul regime di pubblicazione e di entrata in vigore dei regolamenti – ambito e portata applicativa degli artt. 124 e 134 del D.L.gs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e degli artt. 3 e 10 delle Disposizioni sulla legge in generale preliminari al codice civile*", secondo cui, in caso di assenza di una diversa previsione dello Statuto dell'Ente, l'esecuzione di una deliberazione approvativa di un regolamento è sottoposta al regime generale di cui all'art. 10 delle preleggi, innanzi richiamato; pertanto, i regolamenti entrano in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della compiuta pubblicazione delle deliberazioni che li approvano;

Preso atto:

che il Direttore della S.E. "Supporto al Sindaco Metropolitano, Relazioni Istituzionali e Promozione sviluppo socio-culturale" Dott.ssa Ilaria Papa ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24 del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Tutela degli Utenti e dei Consumatori (OTUC) dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma – Art. 11 L. R. 09 luglio 1998, n. 26, allegato al presente Atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di dare atto che l'allegato Regolamento è pubblicato nell'Albo Pretorio informatico di questa Amministrazione unitamente alla presente deliberazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della compiuta pubblicazione della deliberazione che lo approva (15 gg. + 15 gg).